

**COMUNE DI FIORANO CANAVESE**

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 13**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti venti nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. FOGLIATO Laura - Presidente	Sì
2. DI GIOVANNI Francesca - Consigliere	Sì
3. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Consigliere	Sì
4. PAUNA Noemi - Consigliere	Sì
5. PAUNA Pietro - Consigliere	Sì
6. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere	Giust.
7. GALLOZZA Davide Salvatore - Consigliere	Sì
8. ZOPPO Laura - Consigliere	Giust.
9. BIANCHI Davide - Consigliere	Sì
10. MARCHESIN Lamberto - Consigliere	Sì
11. WALPOLE Christelle - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **dr.ssa Elena ANDRONICO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora **FOGLIATO Laura**, Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno;

## **DELIBERAZIONE C.C. N° 13 DEL 16/06/2015**

**TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.**

\*\*\*\*\*  
*Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente:*

*alla regolarità amministrativa : favorevole.*

*Il responsabile del servizio  
(dr.ssa Elena ANDRONICO)*

*alla regolarità contabile : favorevole.*

*Il responsabile del servizio  
(rag. MORENA Cecilia)*

*alla regolarità tecnica: favorevole*

*Il responsabile del servizio  
( geom. Simone VIVIAN)*

\*\*\*\*\*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi :**

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

681. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 31 luglio 2014 con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) IUC Capitolo 3 - nella componente TASI;

**Richiamati** in particolare l'articolo 5 comma 2, ed art. 8 del Regolamento IUC – Capitolo 3 - componente TASI, il quale stabilisce:

**c.2.** *Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

**8.** *Con la deliberazione il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”*

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (escluse le categorie catastali A/1 A/8 e A/9), ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura dei seguenti servizi indivisibili, (per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;)

così come desunto dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015 approvato con delibera giunta n.23 del 19/05/2015 e presentato al consiglio comunale nella seduta odierna :

• illuminazione pubblica;

▪ Servizi odi manutenzione verde pubblico

• Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione

• sgombero della neve;

▪ Servizi cimiteriali

▪ sicurezza- polizia municipale

**Richiamata** la propria deliberazione n. 18 del 31/07/2014, con la quale, per l'anno 2014, si è confermato l'aliquota base TASI stabilita dalla Legge pari al 1,10 per mille per tutte le fattispecie imponibile del tributo;

**Vista** la proposta di deliberazione n.15 /2015, in pari data , con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

**- ALIQUOTA 4,00 per mille**

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille - somma IMU + aliquota TASI applicata pari a 1,60 = 5,60 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

**- ALIQUOTA 8,60 per mille**

(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013: (10,6 per mille)  
somma IMU + TASI aliquota TASI applicata pari a "1,60" = 10,20 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

**- ALIQUOTA 8,60 per mille**

(per **tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili**)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013( 10,6 per mille)  
Somma IMU + aliquota TASI applicata pari a "1,60" = 10,20 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

**- ALIQUOTA 8,60 per mille**

(per **tutti i terreni agricoli**)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013( 10,6 per mille)  
Somma IMU + = 8,60 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

**per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**-Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/df del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**Ritenuto** quindi di fissare per l'anno 2015 l'aliquota base TASI stabilita dalla legge pari al 1,60 per mille per tutte le fattispecie imponibili nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1,comma 677, della legge n. 147/2013;

**Ritenuto** di non prevedere per l'anno 2015 riduzioni/detrazioni della TASI per abitazione principale e di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota del 1,60 per mille e che la restante parte è dovuta dal possessore;

**Rilevato** che la previsione di entrata TASI iscritta nello schema del bilancio di previsione 2015 pari a euro 54.850,00 è calcolata con l'applicazione di tale aliquota alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visti** i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, qui dettagliati come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento a fronte di un gettito di €. 57.000,00 (copertura 96,30%)

Servizi indivisibili	Costi presunti 2015
Illuminazione pubblica	25.000
Servizio di manutenzione verde pubblico	4000
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	16000
Sgombero neve	5.000
Servizi cimiteriali	4000
Sicurezza – polizia municipale	3000

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** l’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

**Visto** il decreto del Ministero dell’Interno del 15.05.2015 che differisce al 31.07.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Il Sindaco illustra la delibera

Con 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario ( consigliere Davide Bianchi)

### **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) Di approvare per l’anno 2015 l’ **aliquota pari all’ 1,60 (uno e sessanta per mille)** su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l’applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili);

3) **di non prevedere per l’anno 2015 riduzioni/detrazioni ;**

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** (scelta tra 10 e 30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’ aliquota determinata con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

6) Di dare atto che tale aliquota decorre dal **1 gennaio 2015 ;**

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC nella componente TASI approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 31/07/2014

8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
( FOGLIATO Laura )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( dr.ssa Elena ANDRONICO )

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N°

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal \_\_\_\_\_

Fiorano Canavese lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( dr.ssa Elena ANDRONICO )

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data \_\_\_\_\_.

Fiorano Canavese lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

---